

# Rapporto

numero

**6674 R**

data

30 novembre 2012

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

**della Commissione speciale tributaria  
sul messaggio 22 agosto 2012 concernente il Progetto di modifica della  
Legge tributaria del 21 giugno 1994  
Adeguamenti alla LAID e altre proposte di modifiche della Legge  
tributaria cantonale**

## INTRODUZIONE GENERALE

Con il messaggio n. 6674 del 22 agosto 2012 (Messaggio) il Consiglio di Stato propone alcune modifiche della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) necessarie sia per adeguare la legislazione cantonale alla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni del 14 dicembre 1990 (LAID), sia per conformare alcuni articoli della legislazione tributaria cantonale all'interpretazione del diritto federale ed alle esigenze della giurisprudenza e per correggere alcune incongruenze redazionali contenute nella LT.

Ricordiamo infatti che la LAID stabilisce le imposte dirette che i Cantoni devono riscuotere e fissa i principi determinanti per il loro disciplinamento nella legislazione cantonale (art. 1 cpv. 1 LAID). Se la LAID non prevede alcuna norma, i Cantoni e i Comuni disciplinano le loro imposte conformemente al diritto cantonale. Spetta in particolare ai Cantoni stabilire le tariffe, le aliquote e gli importi esenti da imposta (art. 1 cpv. 2 LAID). È la LAID medesima, e se del caso la giurisprudenza, a determinare se sussista o meno una competenza residua cantonale.

Gli emendamenti proposti nel citato Messaggio sono i seguenti:

*Parte A. Adeguamenti della legislazione cantonale alla LAID*

- I. Introduzione per le persone fisiche di una deduzione dal reddito per versamenti ai partiti politici;
- II. Introduzione di un importo di reddito esente relativo al soldo dei pompieri;
- III. Adeguamento della LT alle nuove disposizioni sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore.

*Parte B. Adeguamenti alla giurisprudenza cantonale ed all'interpretazione del diritto federale ed eliminazione di rimandi errati contenuti nella LT*

- I. L'abolizione della qualità di soggetto fiscale delle comunioni ereditarie e delle comproprietà;
- II. La correzione del rimando di cui all'art. 240 cpv. 3 lett. c LT il quale contiene un riferimento errato all'art. 43 invece che all'art. 308a LT.

Il Messaggio del Consiglio di Stato é completo sia nelle sue spiegazioni generali che nei commenti ai singoli articoli, alle quali si rinvia. Si eviterà quanto possibile nel presente rapporto di ripetere le spiegazioni contenute in maniera esaustiva nel Messaggio governativo.

Gli adeguamenti della LT alla LAID sono di natura obbligatoria e il margine di apprezzamento del Legislatore cantonale é o inesistente o limitato. Inoltre negli ambiti regolati dalla LAID che lasciano libertà al Cantone (per esempio nella determinazione di importi o aliquote massime) é spesso opportuno, allorché non obbligatorio, seguire la regolamentazione della LIFD (la cosiddetta armonizzazione verticale). Questo non per abdicare all'utilizzo della residua sovranità fiscale concessa da determinate norme LAID, ma per mantenere quanto più possibile le caratteristiche di semplicità e chiarezza del nostro ordinamento tributario, caratteristiche che ne costituiscono uno dei punti di forza nel confronto internazionale.

La quantificazione dell'impatto finanziario di determinate modifiche del diritto cantonale proposte nel Messaggio in esame é spesso problematica, sia per la mancanza dati statistici (talvolta impossibili da raccogliere o estrapolare), sia per la difficile previsione del comportamento dei contribuenti. Dalle previsioni fatte dal Governo tali modifiche non dovrebbero comunque comportare aumenti o diminuzioni di gettito rilevanti e di conseguenza aggravii o riduzioni d'imposta ai contribuenti. La Commissione ritiene plausibili le previsioni contenute a questo riguardo nel Messaggio.

Rileviamo inoltre che le modifiche oggetto del presente messaggio non comportano a parere del Governo necessità di cambiamenti nelle risorse umane nella Divisione delle contribuzioni.

In fine per l'entrata in vigore :

- per gli adeguamenti della legislazione cantonale alla LAID (Messaggio - Parte A) la Commissione aderisce alla proposta governativa di far entrare in vigore la modifica legislativa al 1° gennaio 2013, ossia al termine fissato ai Cantoni dall'art. 72k LAID per armonizzare i propri disposti. In caso di ritardo nell'adeguamento della normativa cantonale, l'art. 9 cpv. 2 lett. I LAID si applica direttamente con il limite massimo previsto dalla LIFD;
- per gli adeguamenti della legislazione cantonale alla giurisprudenza (Messaggio - Parte B) la Commissione concorda con la proposta del Messaggio: le modifiche dovrebbero entrare in vigore immediatamente con la pubblicazione sul bollettino ufficiale cantonale. Per questioni di praticità in considerazione del fatto che per le altre modifiche si prospetta un entrata in vigore al 1° gennaio 2013 si ritiene che anche questi emendamenti possano entrare in vigore a tale data, se necessario con un leggero effetto retroattivo.

## **PARTE A. ADEGUAMENTI DELLA LEGISLAZIONE CANTONALE ALLA LAID**

### **I. Deduzione per versamenti ai partiti politici**

I Cantoni hanno sviluppato negli anni prassi differenti in merito all'imposizione dei partiti politici ed alla possibilità per i propri contribuenti di dedurre i versamenti in favore degli stessi. Con iniziativa parlamentare del 4 ottobre 2006 il Consigliere agli Stati Maximilian

Reimann denominata "Deducibilità fiscale dei versamenti in favore dei partiti politici" ha proposto un'armonizzazione della tematica a livello federale.

Il 12 giugno 2009 le Camere federali hanno deciso di dare seguito alla citata iniziativa parlamentare e hanno, di conseguenza, approvato una modifica della LAID e della LIFD, mediante la quale si aggiunge all'elenco delle deduzioni generali, che possono essere fatte valere dalle persone fisiche, anche i contributi dei membri e i versamenti ai partiti, con lo scopo di eliminare le disparità di trattamento presenti nei Cantoni.

La nuova deduzione, di cui agli artt. 33 cpv. 1 lett. i LIFD e 9 cpv. 2 lett. I LAID, è ammessa per i partiti che rispettano una delle seguenti condizioni, segnatamente:

- il partito è iscritto nel registro dei partiti politici conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici o
- è rappresentato in un parlamento cantonale o
- ha ottenuto almeno il 3 % dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale.

L'art. 9 cpv. 2 lett. I LAID impone ai Cantoni di introdurre la stessa deduzione, lasciandoli tuttavia liberi di stabilire un importo massimo. La deduzione di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. i LIFD ( già compresa la compensazione della progressione a freddo) ammonta attualmente all'importo massimo di fr. 10'100.--.

Il Canton Ticino è tra i Cantoni che esenta dalle imposte i partiti politici, in quanto ritenuti enti di pubblica utilità (art. 65 lett. f LT) in virtù del ruolo che è loro attribuito nel sistema democratico. L'utilità pubblica del partito politico in Ticino è d'altronde sancita dalla Costituzione cantonale (art. 25 Cost. Cant.). Nel nostro Cantone la deduzione in questione è già ammessa sulla base dell'art. 32 lett. h LT. L'entrata in vigore dell'art. 9 cpv. 2 lett. I LAID rende necessario completare la legge tributaria, introducendo la deduzione per i contributi ai partiti, in conformità alle nuove condizioni poste dal diritto federale. Pertanto dal 1° gennaio 2013 i versamenti ai partiti politici da parte delle persone fisiche saranno deducibili unicamente con la nuova norma di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. m LT.

Per quanto attiene le persone giuridiche i contributi ai partiti saranno deducibili quali "sponsoring politico" unicamente se saranno ottemperate le relative condizioni.

Il Governo propone per questa nuova deduzione lo stesso importo previsto attualmente a livello federale per l'IFD, ossia fr. 10'100.--. Detto importo sarà indicizzato a norma dell'art. 39 LT (compensazione degli effetti della progressione a freddo). La Commissione tributaria condivide questa proposta. Anzitutto perchè non dovrebbe comportare grandi cambiamenti rispetto alla situazione attuale, né per l'erario cantonale, né per gli introiti dei partiti politici. Poi perchè un allineamento alla LIFD é, salvo fondate controindicazioni, auspicabile dal profilo della semplicità e della trasparenze delle nostre norme fiscali.

Infatti nel suo Messaggio il Consiglio di Stato ritiene molto difficile la valutazione delle ripercussioni finanziarie di questa riforma, ma prevede che gli effetti non dovrebbero comportare modifiche di gettito importanti rispetto alla situazione attuale. E ciò perchè la possibilità di deduzione é già presente nel nostro ordinamento tributario (art. 32 lett. h LT), con un limite, a parere del Governo, particolarmente generoso (deduzione prestazioni volontarie in contanti a partiti politici fino al 10% dei proventi imponibili). Di conseguenza l'impatto di queste modifiche sui partiti politici ticinesi dovrebbe essere quasi nullo.

## II. Esenzione fiscale del soldo dei pompieri

I disposti federali non contemplavano sin qui l'esenzione del soldo dei pompieri, che sottostà all'imposta sul reddito a livello federale, cantonale e comunale. Tale esenzione é prevista invece per il soldo del servizio militare e civile (art. 24 lett. f LIFD, art. 7 cpv. 4 lett. h LAID). Scopo del disegno di legge federale è stato quello di dichiarare esente dall'imposta sul reddito anche il soldo dei pompieri di milizia in Svizzera, dando seguito alla mozione del 2004 del Consigliere nazionale Banga.

La definizione del concetto di soldo dei pompieri ha posto in passato diversi problemi a livello federale. La soluzione proposta ritenuta sia dalla LIFD e dalla LAID consiste in una definizione positiva, che stabilisce cosa s'intende per "soldo dei pompieri esente da imposta" ed una definizione negativa che contempla quali altre indennità, finora versate nello svolgimento dell'attività di pompiere, non rientrano per contro nell'esenzione fiscale. Questa definizione ha di fatto escluso la possibilità di un'esenzione fiscale per le indennità aventi carattere sostitutivo dello stipendio e aumentato la certezza del diritto nella determinazione della base imponibile e quindi la parità di trattamento nell'imposizione del reddito dei pompieri di milizia nei vari Cantoni.

LIFD e LAID prescrivono un importo massimo per l'esenzione del soldo. Nella LIFD il limite massimo ammonta a fr. 5'000.-- franchi, mentre la LAID conferisce alla legislazione cantonale il compito di determinare tale limite.

Nel Canton Ticino la vecchia Legge tributaria del 13 dicembre 1976 già includeva nei redditi esenti da imposta le indennità percepite per un'attività a titolo accessorio dai membri dei corpi dei pompieri. Questa norma dovette essere stralciata con l'entrata in vigore della legge tributaria del 21 giugno 1994 per la sua incompatibilità con la LAID. Il Governo osserva comunque che la fiscalizzazione del soldo dei pompieri era stata allora compensata da un aumento delle indennità dei pompieri. Le modifiche legislative federali permettono ora la reintroduzione di questa esenzione.

Alfine di un'armonizzazione verticale con il diritto federale, come pure di semplificazione del sistema, il Consiglio di Stato propone di allineare l'importo massimo di questa nuova esenzione all'importo previsto a livello federale per l'IFD, ossia a fr. 5'000.--.

Per quantificare l'impatto finanziario di questa misura, la Divisione delle contribuzioni ha fatto capo ai dati statistici risultanti da un'operazione di verifica effettuata nel 2010 dall'Ispettorato fiscale cantonale sui compensi versati nel 2008 ai contribuenti incorporati nel corpo pompieri del Canton Ticino. Sulla base di questa verifica, è emerso che il reddito percepito sottoforma di soldo di milizia ai sensi del nuovo art. 23 lett. f bis LIFD dai 1'382 militi del Cantone ammontava a 4.7 milioni di franchi, l'equivalente di un importo medio di 3'400.-- franchi a testa. Ciò significa che, essendo questo importo ben inferiore alla soglia limite proposta dalla LIFD (fissata in 5'000.-- franchi), la trasposizione della nuova norma federale nella LT cantonale condurrà, *de facto*, ad un'esenzione totale del soldo dei pompieri ticinesi, il cui impatto sul gettito cantonale è valutato in poco più di 300'000.-- franchi.

Per questi motivi (soldo medio del milite pompiere ticinese e opportunità dell'armonizzazione verticale) la Commissione tributaria ritiene adeguato il limite di deduzione di CHF 5'000.-.

### III. Imposizione delle partecipazioni di collaboratore

Rispetto ai due ambiti trattati sopra quello dell'imposizione delle "partecipazioni di collaboratore" comporta soluzioni tecniche più complicate e non di facilissima comprensione per il non specialista della materia.

In questi ultimi anni, presso le grandi aziende, le opzioni dei collaboratori hanno acquisito grande importanza come parti integranti dei salari dei dirigenti.

Il Messaggio ricorda che al termine di un iter legislativo durato oltre sei anni, il Parlamento federale, alla fine del 2010, ha adottato la nuova legge sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori. La legge federale sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori è stata varata principalmente allo scopo di ristabilire la certezza del diritto in materia d'imposizione dei vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle partecipazioni dei collaboratori. Per questo motivo sono state completate le attuali prescrizioni in materia d'imposizione del reddito. È stato evidenziato che la base legale per l'imposizione dei vantaggi valutabili in denaro che il legislatore aveva creato con l'articolo 17 LIFD non aveva dato i risultati soddisfacenti nella pratica poiché la maggior parte delle azioni e opzioni dei collaboratori sottostava a un divieto di disporre.

In effetti, per quanto concerneva le azioni dei collaboratori occorre stabilire se il reddito era stato realizzato all'atto dell'acquisto o con la decadenza del divieto di disporre. Per quanto concerneva per contro le opzioni dei collaboratori, occorre stabilire se il reddito era stato realizzato al momento dell'assegnazione, dell'acquisto irrevocabile del diritto oppure all'esercizio delle opzioni medesime. I Cantoni avevano instaurato prassi d'imposizione assai diverse in quest'ambito.

La modifica legislativa federale fissa ora i parametri, valevoli per tutti i Cantoni (in quanto il legislatore federale ha introdotto nella Legge federale sull'armonizzazione disposizioni praticamente identiche a quelle inserite nella LIFD), per l'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, segnatamente:

- le azioni dei collaboratori saranno, come finora nel Canton Ticino, imposte al momento dell'acquisto. A tal fine è determinante l'acquisto della proprietà secondo il diritto civile e la concessione del diritto al dividendo che ne risulta. Per tener conto del divieto di disporre delle azioni dei collaboratori bloccate, come da indicazioni del Tribunale federale<sup>1</sup>, il valore venale dell'azione sarà ridotto ogni anno del 6 per cento fino a un massimo di 10 anni;
- le opzioni dei collaboratori quotate in borsa che sono liberamente disponibili o esercitabili saranno imposte, come finora nel Canton Ticino, al momento dell'acquisto;
- le opzioni dei collaboratori non quotate in borsa o bloccate saranno per contro imposte al momento dell'esercizio. Così facendo, si rinuncia alla pratica previgente secondo la quale le opzioni dei collaboratori erano imposte al momento dell'assegnazione. Per le imprese e per l'autorità fiscale l'imposizione al momento dell'esercizio delle opzioni non quotate in borsa o bloccate presenterà il vantaggio di prescindere da valutazioni che rendevano necessario l'uso di complicate formule di matematica finanziaria. Inoltre, i collaboratori non saranno più tenuti a pagare l'imposta su un vantaggio valutabile in denaro che, nei casi di successiva flessione del corso dell'azione, sarebbe ipotetico perché in effetti non è stato realizzato;

---

<sup>1</sup> Sentenza TF del 6 novembre 1995 in ASA 65 p. 733

- le partecipazioni improprie di collaboratore, ossia quelle che in realtà sono unicamente delle aspettative di indennizzi in contanti perché non si prefiggono l'acquisto di partecipazioni del datore di lavoro, sono imposte, come finora nel Canton Ticino, al momento in cui si realizzano.

Ritenuto come le opzioni dei collaboratori non quotate o bloccate siano imponibili all'esercizio e considerata la grande mobilità dei manager nelle aziende, la legge federale ha previsto una soluzione nel caso in cui il manager dovesse esercitare l'opzione quando ormai è già partito per l'estero. La legge federale prevede anche l'imposizione in questi casi completando le prescrizioni sul tema con delle norme in merito all'imposizione alla fonte. Le imprese svizzere dovranno rimettere la quota proporzionale dell'imposta sui vantaggi valutabili in denaro corrispondente alla durata dell'attività svolta in Svizzera dal collaboratore interessato (proporzionalmente all'intero periodo trascorso tra l'assegnazione dell'opzione e la nascita del diritto all'esercizio). Presupposto dell'imposizione in Svizzera è che i collaboratori abbiano ricevuto le opzioni durante il loro periodo d'attività in Svizzera oppure che abbiano acquisito nel nostro Paese il diritto di esercitare l'opzione senza alcuna restrizione.

Il Canton Ticino si basa attualmente per l'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori sull'art. 16 LT e sulla prassi instaurata dalla Confederazione con la Circolare n. 5 del 30 aprile 1997 concernente l'imposizione delle azioni ed opzioni di dipendenti. L'articolo di legge prevede l'imposizione di tutti i proventi di un'attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in denaro.

Come è stato evidenziato l'attuale prassi cantonale in merito all'imposizione delle partecipazioni di collaboratore corrisponde quasi integralmente all'imposizione che avverrà con le modifiche legislative proposte. L'unica differenza che si riscontra risiede nel fatto che le opzioni di collaboratore non quotate e non bloccate, nell'attuale prassi cantonale sono imposte all'assegnazione, mentre con le nuove norme lo saranno al momento dell'esercizio.

### **Scelte legislative**

Per quanto concerne il diritto cantonale il legislatore federale ha introdotto nella Legge federale sull'armonizzazione disposizioni praticamente identiche a quelle inserite nella LIFD. L'unica differenza di rilievo è che i cantoni sono stati lasciati liberi di determinare l'aliquota applicabile alla ritenuta d'imposta alla fonte (vedi Messaggio, commento al nuovo art. 120a LT, pag. 13).

Per questioni di armonizzazione verticale, come pure di semplificazione del sistema e di sicurezza del diritto il Governo propone di allineare le disposizioni previste nella LT a quelle della LIFD. Il Consiglio di Stato osserva inoltre che c'è un aspetto che il legislatore ha dovuto considerare unicamente ai fini delle imposte cantonali (art. 14a LAID). Si tratta della determinazione del valore delle partecipazioni ai fini del calcolo dell'imposta sulla sostanza, che è riscossa solo dai Cantoni. Il Governo rileva che secondo il messaggio del Consiglio federale la fissazione dell'importo della riduzione (per eventuali termini di attesa) spetta ai Cantoni in virtù della loro sovranità in ambito tariffario. La scelta del Canton Ticino (riduzione annuale del 6 %, calcolata su un periodo massimo di 10 anni) è esplicitata meglio nel commento governativo del nuovo art. 45a, al quale si rimanda.

Poiché l'imposizione dei vantaggi derivanti dalle partecipazioni di collaboratore che avverrà con le nuove norme, si discosta solo marginalmente dalla prassi esistente nel

nostro Cantone, il Governo ritiene che gli effetti sul gettito saranno irrilevanti. L'eventuale lieve aumento o diminuzione del gettito, non può essere valutato perché dipende da come saranno concepiti i futuri modelli di partecipazione di collaboratore e dall'andamento futuro delle borse.

La Commissione condivide le proposte governative e le preavvisa positivamente.

## **PARTE B. ADEGUAMENTI ALLA GIURISPRUDENZA CANTONALE ED ALL'INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO FEDERALE ED ELIMINAZIONE DI RIMANDI ERRATI CONTENUTI NELLA LT**

### **I. Abolizione della qualità di soggetto fiscale delle comunioni ereditarie e delle comproprietà**

Le modifiche della LT proposte portano all'abolizione tout court della qualità di soggetto fiscale delle comunioni ereditarie e delle comproprietà, e di conseguenza all'eliminazione della dichiarazione separata. Questa riforma ha dunque un impatto pratico importante sui doveri del contribuente, nel senso che agevolerà sensibilmente i compiti procedurali del contribuente, al quale non incomberà più l'obbligo di compilare una dichiarazione d'imposta supplementare ed attendere le relative comunicazioni per l'introduzione nella propria dichiarazione personale delle proprie quote di partecipazione. Con la modifica legislativa i membri di una comunione ereditaria (o di una comproprietà) non saranno infatti più obbligati ad allestire il formulario per la massa indivisa ma dovranno compilare esclusivamente la propria dichiarazione d'imposta.

L'abrogazione dell'art. 9 cpv. 3 LT elimina *de facto* e *de iure* la possibilità di imporre come tali le comunioni ereditarie e le comproprietà le cui quote di partecipazione non superano i 2'000.-- franchi di reddito annuo netto e 50'000.-- franchi di sostanza netta e le comunioni ereditarie le cui quote non sono chiaramente attribuibili. Per le motivazioni giuridiche che hanno portato a questa abrogazione rimandiamo alle spiegazioni del Messaggio.

A prescindere dal valore delle quote e del reddito netto delle comunioni ereditarie e delle comproprietà, i loro elementi imponibili verranno d'ora in poi sempre aggiunti a quelli dei singoli eredi o soci. Tale soluzione agevolerà sensibilmente i compiti procedurali del contribuente, il quale non dovrà più allestire una dichiarazione d'imposta supplementare ed attendere le relative comunicazioni per l'introduzione nella dichiarazione personale delle proprie quote di partecipazione. Tale soluzione rispetta il principio di armonizzazione fiscale e permette di adeguare la legislazione cantonale alla LIFD (armonizzazione verticale) e alla LAID (armonizzazione orizzontale).

Dal profilo del gettito fiscale cantonale, l'abolizione della qualità di soggetto fiscale delle comunioni ereditarie e delle comproprietà non avrà nessuna ripercussione finanziaria, in quanto gli elementi imponibili che finora erano tassati nel contesto delle comunioni ereditarie saranno poi semplicemente aggiunti a quelli dei singoli eredi e soci nel quadro delle tassazioni ordinarie.

La Commissione ritiene convincenti le motivazioni e argomentazioni che portano alle modifiche della LT postulate e ne preavvisa favorevolmente l'adozione.

**II. Correzione del rimando di cui all'art. 240 cpv. 3 lett. c) LT il quale contiene un riferimento errato all'art. 43 invece che all'art. 308a LT;**

Il cpv. 3 lett. c) dell'art. 240 contiene un rimando errato all'art. 43 (che nel frattempo è stato abrogato) in luogo dell'art. 308a LT (articolo delle disposizioni transitorie relativo agli immobili agricoli). La correzione si commenta pertanto da sè ed è preavvisata favorevolmente dalla Commissione.

\* \* \* \* \*

Con queste considerazioni chiediamo al Gran Consiglio di approvare l'allegato disegno di modifica della LT.

Per la Commissione speciale tributaria:

Jean-François Dominé, relatore

Bassi - Delcò Petralli (con riserva) - Foletti -

Garobbio - Gobbi - Guidicelli - Kandemir Bordoli -

Passali - Quadranti - Seitz

Disegno di

## **LEGGE**

### **tributaria del 21 giugno 1994; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 22 agosto 2012 n. 6674 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 30 novembre 2012 n. 6674R della Commissione speciale tributaria,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

#### **Art. 4 cpv. 1 lett. b)**

- b) in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe remunerazioni;

#### **Art. 9 cpv. 3**

<sup>3</sup>Abrogato.

#### **Art. 16 (titolo marginale) e cpv. 1**

#### **Reddito da attività dipendente 1. Principio**

<sup>1</sup>Sono imponibili tutti i proventi di un'attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.

#### **Art. 16a (nuovo)**

#### **2. Partecipazioni di collaboratore a) In generale**

<sup>1</sup>Sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore:

- a) le azioni, i buoni di godimento, i buoni di partecipazione, le quote di società cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua società madre o un'altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori;
- b) le opzioni per l'acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.

<sup>2</sup>Sono considerate partecipazioni improprie dei collaboratori le aspettative di meri indennizzi in contanti.

**b) Proventi di partecipazioni vere e proprie di collaboratore**

**Art. 16b (nuovo)**

<sup>1</sup>I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie di collaboratore, ad eccezione di quelli risultanti da opzioni bloccate o non quotate in borsa, sono imponibili al momento dell'acquisto come reddito da attività lucrativa dipendente. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d'acquisto.

<sup>2</sup>Per il calcolo della prestazione imponibile relativa alle azioni di collaboratore si tiene conto dei termini di attesa accordando uno sconto del 6 per cento per anno di attesa sul valore venale delle azioni. Lo sconto si applica per dieci anni al massimo.

<sup>3</sup>I vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell'esercizio delle opzioni medesime. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale dell'azione al momento dell'esercizio, diminuito del prezzo di esercizio.

**Art. 16c (nuovo)**

**c) Proventi di partecipazioni improprie di collaboratore**

I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni improprie di collaboratore sono imponibili al momento in cui si realizzano.

**Art. 16d (nuovo)**

**d) Imposizione proporzionale**

Se il contribuente non aveva domicilio o dimora fiscale in Svizzera durante l'intero periodo tra l'acquisto e la nascita del diritto d'esercizio delle opzioni di collaboratore bloccate (art. 16b cpv. 3), i vantaggi valutabili in denaro risultanti da tali opzioni sono imponibili proporzionalmente al rapporto tra l'intero periodo e il periodo effettivamente trascorso in Svizzera.

**Art. 19 cpv. 1 lett. c), primo periodo**

c) i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.).

...

**Articolo 23 lett. f bis (nuova)**

f<sup>bis</sup>) il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 5 000.-- franchi all'anno per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;

### **Arti. 32 cpv. 1 lett. m) (nuova)**

- m) fino a concorrenza di un importo di 10'100.-- franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:
- iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici,
  - rappresentati in un parlamento cantonale, o
  - che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale.

### **Art. 45a (nuovo)**

#### **Stima delle partecipazioni di collaboratore**

<sup>1</sup>Le partecipazioni di collaboratore di cui all'articolo 16b capoverso 1 sono stimate al valore venale. Eventuali termini di attesa devono essere adeguatamente considerati.

<sup>2</sup>Alla loro assegnazione, le partecipazioni di collaboratore di cui agli articoli 16b capoverso 3 e 16c devono essere dichiarate senza indicazione del valore imponibile.

### **Art. 105 cpv. 2 lett. a)**

- a) tutti i redditi da attività dipendente, compresi i redditi accessori come indennità per prestazioni speciali, provvigioni, assegni, premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro;

### **Art 116 cpv. 1 e 2**

<sup>1</sup>Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva nel Cantone, devono l'imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e altre remunerazioni loro versate.

<sup>2</sup>Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della direzione di imprese estere aventi uno stabilimento d'impresa nel Cantone, devono l'imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e altre remunerazioni loro versate e addebitate allo stabilimento d'impresa.

### **Art 120a (nuovo)**

#### **Beneficiari delle partecipazioni di collaboratore**

<sup>1</sup>Le persone domiciliate all'estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni bloccate di collaboratore (art. 16b cpv. 3) devono, conformemente all'art. 16d, una quota proporzionale dell'imposta per il vantaggio valutabile in denaro.

<sup>2</sup>L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è stabilita al 25 per cento del vantaggio valutabile in denaro.

### **Art. 120b (nuovo)**

#### **Definizione**

Sono contribuenti domiciliati all'estero ai sensi degli articoli 115-120a le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e le persone giuridiche che non hanno né la sede né l'amministrazione effettiva in Svizzera.

### **Art. 121 cpv. 1 lett. d) (nuova)**

d) versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all'estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo.

### **Art. 203 cpv. 1 lett. d) (nuova)**

d) i datori di lavoro che accordano partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti, sui dati necessari per la relativa tassazione; i particolari sono disciplinati per ordinanza dal Consiglio federale.

### **Art. 214 cpv. 4 e cpv. 5 (nuovo)**

<sup>4</sup>I contribuenti che non hanno domicilio o dimora fiscali, sede o amministrazione effettiva in Svizzera sono tenuti ad eleggere un rappresentante in Svizzera.

<sup>5</sup>I membri di una comunione ereditaria, al momento della stipulazione del contratto di trasferimento della proprietà immobiliare, sono tenuti a designare un rappresentante in Svizzera.

### **Art. 215 cpv. 3 e cpv. 5 (nuovo)**

<sup>3</sup>Il notaio deve inoltre informare il contribuente domiciliato all'estero sul suo obbligo di eleggere un rappresentante in Svizzera.

<sup>5</sup>Se l'alienante è una comunione ereditaria il notaio deve indicare nell'atto pubblico le generalità del rappresentante designato dagli eredi giusta l'art. 214 cpv. 5.

### **Art. 240 cpv. 3 lett. c)**

c) il recupero dell'imposta sulla sostanza per i terreni agricoli (art. 308a);

### **Art. 292 lett. b)**

b) abrogata

## **II. Entrata in vigore**

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.